



*Prefettura di Brindisi*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA  
**LORO SEDI**

e.p.c.

AL SIG. QUESTORE  
**BRINDISI**

AL SIG. COMANDANTE  
PROVINCIALE CARABINIERI  
**BRINDISI**

**OGGETTO:** Referendum Popolari del 8-9 giugno 2025. Propaganda elettorale.

Si fa seguito alla precedente circolare n. 28155 del 22 aprile 2025 relativa all'oggetto.

Nel rammentare che, a partire dal 9 maggio, trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, i promotori delle riunioni di propaganda elettorale sono esenti dall'obbligo di darne preventivo avviso al Questore, in conformità all'ultimo comma dell'art.18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773, si rappresenta l'opportunità, ai fini del migliore e più ordinato svolgimento delle manifestazioni di cui si tratta, di tenere comunque informati i responsabili locali delle Forze dell'Ordine del calendario di tali manifestazioni.

Le SS.LL. vorranno, altresì, indire apposite riunioni intese a concordare l'individuazione delle piazze e degli altri luoghi destinati allo svolgimento delle manifestazioni di propaganda elettorale, le modalità di prenotazione delle stesse ed ogni altro eventuale limite – oltre quelli di legge – ritenuto opportuno onde salvaguardare la tranquillità delle scuole e dei luoghi di cura e di culto, nonchè la sicurezza del traffico, tenendo conto di eventuali specificità locali. L'occasione potrà essere utile per richiamare i partiti e movimenti politici locali al rigoroso rispetto delle norme disciplinanti la propaganda elettorale (legge 4.4.1956, n.212, legge 24.4.1975 n.130 e legge 22.2.2000, n.28, nonchè circolare ministeriale n.1943/V dell'8 aprile 1980 e le successive disposizioni in materia).

Al riguardo, come già rappresentato nella circolare n. 28155 del 22 aprile 2025 si richiamano in particolare, le indicazioni sui seguenti aspetti di più frequente interesse.



## *Prefettura di Brindisi*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

#### *AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

- **INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (COSIDDETTI GAZEBO)**

Com'è noto, l'art. 6, comma 1, primo periodo, della Legge 4/4/1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della Legge 24/4/1975, n.130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, conformemente ad analogo parere del Ministero dell'Interno, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) è consentito esclusivamente fare uso della bandiera del partito o del movimento politico nella sistemazione del gazebo allo scopo di identificare la titolarità della struttura.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, il gazebo possa essere utilizzato per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, nelle forme consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda (è invece vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico).

- **MEZZI MOBILI PER LA PROPAGANDA.**

Nel ribadire che è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificata dall'art. 4 della legge 130/1975), deve ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

I veicoli che recano tale forma di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme.

In relazione alla fattispecie di sosta prolungata di tali mezzi - che non sia sosta meramente tecnica - si deve ritenere che si concreti artatamente una duplicazione, evidentemente non ammissibile, degli spazi assegnati, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 130/1975, a titolo di propaganda figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, riconducibile pertanto al divieto prescritto dal citato art. 6 e come tale sanzionabile.

- **AFFISSIONI**

Come noto non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori degli spazi assegnati con delibera della Giunta Comunale.



*Prefettura di Brindisi*

*Ufficio Territoriale del Governo*

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Sono vietate le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni" (art. 1 della legge n. 212/1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte ed ogni altro luogo, anche nel rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico e ambientale.

Rientrano nel divieto:

- le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via;
- l'installazione in luogo pubblico di tabelloni di contenuto propagandistico-elettorale, compresi quelli sistemati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

Si raccomanda che i competenti uffici comunali sviluppino un'attenta attività di vigilanza intesa a contrastare il fenomeno delle affissioni al di fuori degli appositi spazi, provvedendo con immediatezza alla defissione dei manifesti abusivi ovvero, qualora ciò costituisca la forma più efficace e tempestiva, alla copertura degli stessi con foglio bianco.

Particolare cura dovrà essere, infine, posta nel prevenire e reprimere la deturpazione del patrimonio pubblico e in particolare del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore.

Si conferma la piena disponibilità di questo ufficio per ogni collaborazione che possa rendersi necessaria e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO  
(Carnevale)

VF